

**CONVENZIONE DI CO-PROGETTAZIONE PER LA
REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO CULTURALE A VALENZA CIVICA E SOCIALE
SUL TERRITORIO CITTADINO PER IL TRIENNIO 2025-2027**

tra

Il Comune di Reggio Emilia, nella persona del dott. Nando Rinaldi, in qualità di Dirigente del Servizio Cultura Intercultura Giovani Università, per la carica, domiciliato presso la sede del Comune in Reggio Emilia, piazza Prampolini n. 1, anche solo “Comune” o “Amministrazione precedente”

e

le Reti associative, di seguito denominate congiuntamente ““Enti Attuatori Partner” o “EAP”:

- Associazione culturale Cinqueminuti APS, nella persona del legale rappresentante pro tempore Sig.ra Daria De Luca, con sede in Reggio nell'Emilia, Vicoletto Parisetti, n. 2/4 (CAP 42121), P. IVA 02551850353, Codice fiscale 91162250350, iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore con il numero di repertorio 95730;
- Associazione ARCI Comitato Territoriale di Reggio Emilia APS, nella persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. Daniele Catellani, con sede in Reggio nell'Emilia, alla Viale B. Ramazzini, n. 72 (CAP 42122), P. Iva 01620670354, Codice fiscale 91052110359, iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore con il numero di repertorio 49998;
- ICS-Innovazione, Cultura, Società ETS, nella persona del legale rappresentante pro tempore Sig.ra Stefania Carretti, con sede in Corso Garibaldi, n. 26 (CAP 42121), P. Iva 02586940351, Codice fiscale 02586940351, iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore con il numero di repertorio 35188;
- Centro Sociale R.C.S.D. Orologio APS, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. Villiam Orlandini, con sede in Via Massenet, n. 19 (CAP 42124), P. Iva 01595720358, Codice fiscale 91012360359, iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore con il numero di repertorio 46081.

Considerata la volontà comune degli EAP di intraprendere un processo di unificazione istituzionale.

Preso atto che entro l'anno in corso gli EAP daranno luogo alla costituzione di un unico Ente del Terzo Settore, ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

Alla luce di quanto sopra esposto, le Parti convengono di disciplinare sin d'ora, mediante il presente atto, le modalità di collaborazione e coordinamento reciproco, con efficacia sia durante la fase transitoria, sia successivamente alla formale costituzione del nuovo Ente del Terzo Settore.

Richiamati:

- il decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, il “Codice del Terzo settore”;
- il Codice civile;
- gli articoli 1, comma 1-bis, e 11 della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;
- il DM 72/2021 di approvazione delle “linee guida sul rapporto tra pubblica Amministrazione ed ENTI del Terzo Settore nelle articolazioni nn. 55-57 del dlgs n. 117 del 2017”.

Premesso che:

- la città di Reggio Emilia riconosce da sempre nella cultura uno strumento privilegiato di inclusione e partecipazione ai processi di politica pubblica. Un'attitudine che negli ultimi anni si è espressa con particolare originalità nei territori fragili e in trasformazione, attraverso esperienze di ricerca, progettazione, produzione e diffusione di cultura, realizzate in stretta collaborazione con l'amministrazione comunale e le comunità di riferimento, generative di nuove opportunità di innovazione culturale e inclusione sociale;

- in un momento in cui le opportunità si riducono la cultura resta un fattore fondamentale di democrazia. Per questo è necessario investire sullo sviluppo e sul coinvolgimento di nuovi pubblici potenziando gli strumenti di accesso, ma anche cogliere l'occasione per rinsaldare il rapporto tra i mondi della cultura e quelli dell'innovazione sociale, per garantire una crescita in senso qualitativo dell'offerta rivolta ai pubblici non tradizionali

Atteso pertanto che:

- con deliberazione di Consiglio comunale n. 79 del 10.07.2024 sono state approvate le "Linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato" che prevedono tra l'altro "*Creare meccanismi partecipativi di cultura condivisa e degli assetti con le associazioni, le fondazioni e i privati che non siano vincolati ad un bando annuale ma ad una progettualità a medio termine di almeno 3 anni cercando in tutti modi di evitare le sovrapposizioni e i doppioni di proposte per dare alle azioni di welfare culturale il tempo per maturare*";
- con deliberazione di Giunta comunale n. 55 del 27.03.2025 è stato approvato l'avvio di un percorso di co-progettazione culturale della durata di tre annualità (dall'avvio della co-progettazione al 31.12.2027) da realizzare insieme al terzo settore culturale ed alle istituzioni culturali cittadine, con l'obiettivo di costruire nuove politiche e promuovere azioni culturali innovative orientate alla crescita e al benessere delle persone e delle comunità;
- l'Avviso è rimasto pubblicato sul sito web del Comune nonché all'Albo pretorio on line dal giorno 04 aprile al giorno 19 aprile 2025;
- con successiva Determinazione Dirigenziale n. 677 del 24.04.2025 è stata approvata la graduatoria delle manifestazioni di interesse pervenute e definito l'iter procedimentale;
- la Determinazione dirigenziale n. 1775 del 02.10.2025 ha approvato il Verbale della Commissione Giudicatrice numero due il Palinsesto eventi annualità 2025 ed relativo quadro economico presentato.

Richiamati:

- l'art. 118 della Costituzione che dà pieno riconoscimento e attuazione al principio di sussidiarietà verticale e orizzontale; in particolare il comma 4 recita "*Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà*";

- la Legge Regionale n. 12/2005 che, cogliendo la novità del volontariato nel quadro sociale, promuove un atteggiamento di disponibilità e flessibilità verso il volontariato, sempre più volto a cogliere la complessa e ricca trama della solidarietà;
- la Legge Regionale 34/2002 che, cogliendo il valore dell'associazionismo come espressione di impegno sociale e autogoverno della società civile, ne favorisce lo sviluppo e ne sostiene le attività rivolte alla collettività;
- la Legge regionale n. 8 del 30/06/2014 "Legge di semplificazione della disciplina regionale in materia di volontariato, associazionismo, di promozione sociale, servizio civile, istituzione della giornata della cittadinanza solidale" recante, tra l'altro, disposizioni in materia di volontariato e associazionismo di promozione sociale";
- la Legge 7 Agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la Legge n. 266/1991 "Legge-quadro sul volontariato" che riconosce il valore e la funzione del volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, promuovendo lo sviluppo nell'autonomia e favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dagli Enti pubblici.

Richiamato inoltre l'art. 11 dello Statuto dell'ente, il quale prevede fra l'altro che "Il Comune, secondo il principio di sussidiarietà, svolge le funzioni proprie anche promuovendo e valorizzando le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa delle cittadine e dei cittadini e delle loro formazioni sociali".

Vista, inoltre, la Legge Regionale 13 aprile 2023, n. 3 "Norme per la promozione ed il sostegno del terzo settore, dell'amministrazione condivisa e della cittadinanza attiva" approvata dalla Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con deliberazione n. 64 del 5 aprile 2023.

Considerate:

- le Linee Guida di cui alla Delibera dell'ANAC n. 32 del 20 gennaio 2016 che sottolineano all'art. 5 il ruolo delle organizzazioni del Terzo settore anche in materia di progettazione di interventi innovativi e sperimentali, ai sensi dell'art. 7 D.P.C.M. del 30 marzo 2001; il succitato art. 5 è dedicato interamente alla co-progettazione quale "accordo procedimentale di collaborazione che ha per oggetto la definizione di progetti innovativi e sperimentali di servizi, interventi ed attività complesse da realizzare in termini di partenariato tra amministrazioni e privato sociale e che trova il proprio fondamento nei principi di sussidiarietà, trasparenza, partecipazione e sostegno dell'impegno privato nella funzione sociale";
- il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) che, sostenendo l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione degli art. 2,3,4,9,18 e 118, quarto comma, della Costituzione, provvede al riordino e alla revisione organica della disciplina in materia di enti del Terzo Settore;
- l'art. 55 del D.Lgs. n. 117/2017 e ss. mm.ii, recante il Codice del Terzo Settore, il quale disciplina relativamente alle attività di interesse generale, previste dall'art. 5 del medesimo Codice, l'utilizzo degli strumenti della co-programmazione, della co-progettazione e dell'accreditamento;

- ✓ in particolare, il terzo comma, prevede che “*la co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti (...)*”;
- ✓ inoltre, il primo comma recita “*In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, attuate nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona*”.

- il DL Semplificazioni (D.L. n. 76) che, coerentemente con quanto affermato dalla Sentenza 131/2020 della Corte Costituzionale, legittima pienamente gli strumenti dell'art. 55 del Codice del Terzo settore, come la co-progettazione, quale “*modello che non si basa sulla corresponsione di prezzi e corrispettivi dalla parte pubblica a quella privata, ma sulla convergenza di obiettivi e sull'aggregazione di risorse pubbliche e private per la programmazione e la progettazione, in comune, di servizi e interventi diretti a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, secondo una sfera relazionale che si colloca al di là del mero scambio utilitaristico*”, al fine di promuovere un'ampia sinergia tra attori diversi, alcuni professionali, altri volontari per definire insieme un complesso di interventi tra loro integrati e sinergici da sostenere destinando, sempre sulla base di un processo condiviso, risorse dell'amministrazione e risorse che tale gruppo individua sia internamente che esternamente.

Precisato inoltre che la co-progettazione:

- a) ha per oggetto la definizione progettuale di iniziative, interventi e attività da realizzare con modalità concertate e condivise con i soggetti del Terzo Settore individuati in conformità a una procedura di selezione pubblica;
- b) fonda la sua funzione economico-sociale sui principi di trasparenza, partecipazione e sostegno all'adeguatezza dell'impegno privato nella funzione sociale;
- c) non è riconducibile all'appalto dei servizi e agli affidamenti in genere, ma alla logica dell'accordo procedimentale, destinato a concludersi con un accordo di collaborazione tra ente precedente e soggetto selezionato;
- d) che l'accordo di collaborazione è da stipularsi in forma di convenzione, attraverso la quale vengono definite le modalità di realizzazione dell'intervento oggetto di co-progettazione in relazione ai reciproci rapporti.

Richiamati:

- il Verbale del Tavolo di concertazione ed il relativo documento di “Concept di Progetto” presentato dalle Associazioni, acquisiti al protocollo dell'Ente con il n. 198478 del 04/08/2025, nel quale le quattro cordate selezionate, al termine di un percorso condiviso di tavoli di concertazione, sono giunte a una sintesi unitaria, formulando l'impegno entro il 31.12.2025 a costituire un nuovo Ente del Terzo Settore la cui base sociale sarà formata dagli enti capofila;

- il “Concept di Progetto” nel quale le Associazioni dispongono che l’ETS, costituito nelle forme, le modalità e le tempistiche sopra riportate, *“sarà il soggetto gestore della co-progettazione che coordinerà, attraverso le quattro organizzazioni capocordata individuate, trentasei organizzazioni culturali della città con l’obiettivo di promuovere una programmazione culturale collaborativa e convergente con le politiche culturali e gli obiettivi strategici dell’Amministrazione Comunale”*.

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Oggetto della convenzione

La presente convenzione ha per oggetto la regolamentazione del rapporto di collaborazione, finalizzato alla realizzazione degli interventi previsti nella Proposta progettuale allegata al presente atto, così come declinata nell’ambito del Tavolo di co-progettazione, positivamente valutato da apposita Commissione.

Disciplina il rapporto di collaborazione e gli impegni giuridicamente vincolanti delle parti per la realizzazione di nuove politiche e promuovere azioni culturali innovative orientate alla crescita e al benessere delle persone e della comunità per il periodo ottobre 2025 – dicembre 2027, affinché le attività co-progettate con il Comune di Reggio Emilia siano svolte con le modalità convenute e per il periodo concordato.

Gli EAP assumono l’impegno di apportare agli interventi tutte le necessarie migliorie, che saranno concordate nel corso del rapporto convenzionale, per assicurare la migliore tutela dell’interesse pubblico, fermo restando quanto previsto dall’Avviso pubblico e nello spirito tipico del rapporto di collaborazione attivato con la co-progettazione.

Art. 2 – Durata ed efficacia della convenzione

La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione sino al 31.12.2027. Saranno ammesse proroghe del termine finale di conclusione delle attività a fronte di cause di forza maggiore non dipendente dalla volontà dell’Ente e degli EAP e per un periodo massimo di mesi 6.

Art. 3 – Quadro economico del progetto

Per realizzare le finalità e gli obiettivi degli interventi, gli EAP mettono a disposizione le risorse strumentali (attrezzature e mezzi), umane (personale dipendente e/o prestatori d’opera intellettuale e/o di servizio, etc., operanti a qualunque titolo) e finanziarie individuate nella propria proposta progettuale e come eventualmente declinate nei verbali del tavolo tecnico.

Per la realizzazione della tipologia di interventi previsti dall’Avviso, Il Comune di Reggio Emilia metterà a disposizione degli EAP le seguenti risorse economiche:

- a) fino ad un massimo € 300.000,00 per l'intera durata dell'accordo, così suddivisi su base annuale:
2025: € 100.000,00;
2026: € 100.000,00;
2027: € 100.000,00.

Si precisa che l'importo corrispondente alle risorse, a vario titolo messo a disposizione dal Comune di Reggio Emilia, costituisce il massimo importo erogabile dall'Amministrazione precedente e deve, pertanto, intendersi comprensivo di IVA, se e nella misura in cui, questa sia dovuta.

Gli EAP con la sottoscrizione della presente Convenzione espressamente accettano quanto previsto dalla vigente disciplina in materia di tracciabilità dei flussi finanziarie e per gli effetti dichiarano che utilizzeranno il seguente c/c intestato a.....avente le seguenti coordinate indicando gli estremi del Procedimento indetto dal Comune.....

Il pagamento di quanto previsto pertanto avverrà esclusivamente tramite bonifico bancario su conto corrente intestato all'Ente del Terzo Settore, capofila di partenariato, che pertanto dovrà assicurarsi di averne disponibilità al momento della presentazione della domanda.

In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi del conto corrente dedicato o alle persone delegate ad operare sullo stesso, gli EAP sono tenuti a darne comunicazione tempestiva e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, gli EAP non potranno sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi nei pagamenti, né in ordine a pagamenti già effettuati.

L'erogazione del contributo avverrà secondo le seguenti modalità:

a) **Quota di anticipazione:** nella misura del 50% dell'importo complessivamente concesso, ed indicato sopra nella sua misura massima, corrisposto a seguito della presentazione di apposita istanza, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto beneficiario, redatta sull'apposito modello predisposto dall'Amministrazione comunale e trasmessa a mezzo posta elettronica certificata al protocollo dell'Ente.

L'istanza potrà essere presentata contestualmente alla stipula della Convenzione e, per ciascun anno successivo, all'avvio delle attività previste;

b) **Quota a saldo:** fino a concorrenza del restante 50% del contributo, erogata previa presentazione della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, corredata dalla relativa documentazione giustificativa, ed a seguito della verifica della loro ammissibilità da parte dell'Amministrazione comunale.

- L'erogazione della quota a saldo è subordinata all'esito positivo delle attività di controllo e di verifica contabile-amministrativa da parte dell'Amministrazione, finalizzate ad accertare la conformità delle spese dichiarate ai criteri di ammissibilità stabiliti dalla normativa vigente e dalla Convenzione.

Annualmente entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, gli EAP dovranno presentare una relazione sulle attività e sugli esiti degli obiettivi programmati. In particolare dovranno dimostrare i risultati ottenuti, gli impatti conseguiti e la sostenibilità economica raggiunta dal progetto grazie al contributo dell'Ente.

A consuntivo quindi l'importo già erogato potrà subire le riduzioni corrispondenti alle prestazioni ed attività in tutto o in parte non rese o comunque eseguite in modo non regolare, il relativo importo sarà portato in detrazioni della somma dovuta dall'Ente a titolo di compensazione o il Soggetto Attuatore sarà tenuto alla restituzione di quanto eventualmente percepito in eccedenza, se trattasi dell'ultima tranne.

Trovano applicazione le disposizioni ed i principi della giurisprudenza, comunitaria ed interna, in materia di aiuti di Stato.

Art. 4 – Risorse umane adibite alle attività di Progetto

Le risorse umane, impiegate nelle attività, sono quelle risultanti dalla proposta progettuale presentata dagli EAP e meglio specificata nei verbali del tavolo tecnico.

Il personale EAP, operante a qualunque titolo nelle attività, risponde del proprio operato.

Il Responsabile-Coordinatore di progetto, come individuato nell'ambito della procedura di co-progettazione sarà – oltre al legale rappresentante del Soggetto Attuatore – il referente per i rapporti con l'amministrazione Comunale e vigilerà sullo svolgimento delle attività.

Con la sottoscrizione della presente Convenzione gli EAP sono tenuti a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, fiscale, sanitaria e di sicurezza previsti dalla vigente normativa, in relazione e compatibilmente al rapporto con il personale dipendente o i prestatori d'opera intellettuale o di servizio o con collaboratori a qualunque altro titolo impiegati nelle attività progettuali.

In particolare, gli Enti attuatori partner sono tenuti a garantire agli eventuali volontari idonea copertura assicurativa contro infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività poste in essere dagli stessi volontari ai fini della presente Convenzione.

Si applica, altresì, per i soggetti tenuti alla relativa osservanza, il CCNL sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e la località ove si espletano le attività progettuali.

Gli EAP sono tenuti a garantire, in caso di necessità, la sostituzione delle risorse umane con altre di pari competenza professionalità ed esperienza, informandone tempestivamente il Servizio competente del Comune di Reggio Emilia.

Tutto il personale svolgerà le attività con impegno e diligenza i propri compiti, favorendo a tutti i livelli una responsabile collaborazione in armonia con le finalità e gli obiettivi della presente Convenzione, nonché della specifica natura giuridica del rapporto generato in termini di collaborazione e condivisione.

Art. 5.1 – Impegni del Comune di Reggio Emilia

Sono riservate al Comune le funzioni di indirizzo e di controllo sull'attività a garanzia degli interessi dell'intera comunità, nel quadro della politica complessiva di promozione culturale e sviluppo locale.

Il Comune si impegna ad erogare un contributo di importo massimo annuale pari a € 100.000,00, per ciascun anno di convenzione a titolo di rimborso spese, volto a coperture i costi effettivamente sostenuti per lo svolgimento delle attività cui alla presente convenzione.

L'erogazione del contributo avverrà sulla base della verifica delle attività svolte e delle spese effettivamente sostenute che dovranno essere specificamente rendicontate, come previsto all'art. 9.

L'Ente si impegna a garantire e a vigilare sul corretto funzionamento della presente convenzione nel rispetto degli obiettivi della stessa.

Art. 5.2 – Impegni degli EAP

- Progettare e realizzare iniziative culturali definite con il Comune in sede di consuntivo attraverso l'impiego di risorse umane, economiche, beni e mezzo propri come specificati e quantificati nel Progetto allegato;
- assumere in relazione alla dichiarazione di conto corrente dedicato, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 10 della legge 136/2010 ss.mm.ii;
- comunicare tempestivamente e comunque non oltre 7 gg dalla variazione qualsiasi mutamento intervenuto in ordine agli estremi del conto corrente dedicato nonché le generalità ed il Codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto;
- impiegare il 15% del contributo annuale ricevuto per finanziare attività di soggetti esterni alla rete secondo le modalità definite nei tavoli di co-progettazione. Per la prima annualità il 15% del contributo sarà destinato alle attività della rete progettuale;
- garantire nella realizzazione del Progetto, una quota di compartecipazione da parte della rete progettuale pari ad almeno il 20% dell'importo totale del contributo. Tale quota si considera assolta tramite le risorse che la rete metterà in campo per la co-progettazione e per le spese generali del progetto (tale compartecipazione finanziaria dovrà essere documentabile);
- presentare al Comune Relazione annuale sulle attività svolte e rendicontazione finanziaria delle spese sostenute per l'erogazione delle risorse, secondo le modalità e le tempistiche indicate nel successivo art. 9;
- consentire e agevolare le operazioni di vigilanza e controllo da parte del Comune sulla corretta realizzazione degli eventi, assicurare la più ampia collaborazione dando in ogni momento libero accesso ai locali e fornendo tutta la documentazione, le informazioni e i chiarimenti necessari.

Art. 6 – Assicurazioni

In ogni caso, a tutela degli interessi pubblici, gli Enti Attuatori provvederanno alla copertura assicurativa di legge delle risorse umane impiegate a qualunque titolo nell'attività di cui alla presente convenzione.

Gli Enti Attuatori sono responsabili civilmente e penalmente di tutti i danni di qualsiasi natura che possono derivare a persone o a cose legate allo svolgimento delle attività, con la conseguenza che il Comune di Reggio Emilia è sollevato da qualunque pretesa, azione, domanda o altro che possa loro derivare, direttamente o indirettamente, dalle attività di cui alla presente Convenzione, direttamente o indirettamente.

Art. 7 – Divieto di cessione

È vietato cedere anche parzialmente la presente convenzione, pena l'immediata risoluzione

della stessa e il risarcimento dei danni e delle spese causate al Comune di Reggio. È fatto divieto di subappaltare totalmente o parzialmente le attività, al di fuori degli eventuali rapporti di partenariato, individuate in sede di presentazione della proposta progettuale o di chiusura del Tavolo di co-progettazione, pena l'immediata risoluzione della Convenzione ed il risarcimento dei danni, e di quanto previsto dalla vigente disciplina di riferimento, in quanto applicabile.

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, gli EAP assumono l'impegno – in attuazione del principio di buona fede – di comunicare al comune di Reggio Emilia le criticità e le problematiche che dovessero insorgere al fine di poter scongiurare, ove possibile, le ipotesi previste dal precedente comma.

Art. 8 – Monitoraggio delle attività

Il Comune di Reggio Emilia assicura il monitoraggio sulle attività svolte dagli EAP, attraverso la verifica periodica del perseguitamento degli obiettivi in rapporto alle attività oggetto della Convenzione, riservandosi di apportare tutte le variazioni che dovesse ritenere utili ai fini della buona riuscita delle azioni ivi contemplate, senza che ciò comporti ulteriori oneri a carico degli EAP, i quali sono tenuti ad apportare le variazioni richieste.

A tale proposito, le Parti danno reciprocamente atto che, nelle ipotesi di cui al punto che precede, potrà essere riconvocato il Tavolo di co-progettazione per definire quanto necessario e/o utile; per le eventuali modifiche, non essenziali, si applica l'art. 11 della legge n. 241/1990 e ss. mm.

Gli EAP con cadenza annuale, così come previsto più compiutamente all'art. 9, procederanno congiuntamente alla rendicontazione delle attività svolte, in modo che il Comune di Reggio Emilia possa svolgere le attività di controllo ai sensi degli articoli 92 e 93 del Codice del Terzo Settore.

A conclusione delle attività, oggetto del partenariato, gli EAP presenteranno – entro e non oltre il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, una relazione conclusiva sull'attività svolta, nella quale sarà indicato l'eventuale impatto sociale sulla comunità di riferimento, determinato dall'attuazione del Progetto.

Art. 9 – Rendicontazione delle spese

L'articolo 56, comma 2, del D.Lgs. 117/2017 stabilisce che le Convenzioni possano consentire esclusivamente il rimborso, da parte delle Amministrazioni pubbliche agli EAP delle spese effettivamente sostenute e documentate.

I pagamenti avverranno in due tranches annuali, a seguito di espressa richiesta formulata in forma scritta da parte del soggetto beneficiario.

La rendicontazione dovrà contenere la seguente documentazione:

- relazione annuale sulle attività svolte;
- rendicontazione finanziaria delle spese effettivamente sostenute, corredata dalla relativa documentazione giustificativi.

Il Comune di Reggio Emilia, come esplicitato in precedenza, si impegna per la realizzazione delle attività progettuali ad assicurare le risorse necessarie alla sua positiva conduzione con le misure indicate nel prospetto sotto definito per una somma massima complessiva pari a € 100.000,00 per ogni annualità a valere per il periodo ottobre 2025 – 31 dicembre 2027, a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per la realizzazione delle progettualità, così ripartita e considerando la cronologia sotto riportata delle erogazioni:

Periodo di rendicontazione	Presentazione della rendicontazione	Pagamento	Importo da corrispondere in euro
Ottobre 2025 Dicembre 2025	Entro Marzo 2026	Tempistiche stabilite dal Regolamento concessione dei contributi.	100.000,00
Gennaio 2026 Dicembre 2026	Entro Marzo 2027	Tempistiche stabilite dal Regolamento concessione dei contributi.	100.000,00
Gennaio 2027 Dicembre 2027	Entro Marzo 2028	Tempistiche stabilite dal Regolamento concessione dei contributi.	100.000,00

Si precisa che tali risorse economiche saranno erogate al Soggetto Attuatore esclusivamente a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute, rendicontate e documentate per la realizzazione delle attività e degli interventi co-progettati, a seguito della presentazione di tutta la documentazione richiesta e degli idonei giustificativi.

Si precisa altresì che le spese sostenute per la realizzazione del progetto, devono intendersi comprensive di IVA, se e nella misura in cui è dovuta, ai sensi della normativa vigente.

Le spese rendicontate dovranno essere conformi al Piano finanziario preventivo approvato in fase di co-progettazione e all'eventuale Piano finanziario rimodulato che verrà presentato al Comune di Reggio Emilia nei limiti delle rimodulazioni possibili, dopo opportuna concertazione.

Verranno in seguito resi disponibili dal Comune di Reggio Emilia e approvati con apposito atto dirigenziale i seguenti documenti:

- il modello di rendicontazione tecnica del progetto;
- il modello di rendicontazione finanziaria che conterrà una specifica dei costi eleggibili, elenco riepilogativo dei giustificativi delle spese sostenute e relative quietanze di pagamento, copia dell'intera documentazione di spesa e di pagamento;
- dichiarazione circa la regolarità contributiva DURC. Nel caso di dichiarazione in forma aggregata la dichiarazione dovrà essere presentata e sottoscritta dal legale rappresentante.

Il Comune di Reggio Emilia si impegna a liquidare le spese rendicontate all'Ente del Terzo Settore capofila di partenariato _____, entro 30 giorni dalla verifica positiva di congruità della rendicontazione presentata, nei limiti del budget assegnato. La liquidazione dei rimborsi è subordinata alla regolarità del D.U.R.C.

Art. 10 – Inadempienze, revisione e risoluzione

Ove siano accertati casi di inadempienza rispetto alla presente convenzione, il Comune di Reggio Emilia si riserva la facoltà di richiedere agli EAP la restituzione delle risorse erogate come anticipo e la risoluzione della convenzione.

Le comunicazioni fra le Parti avverranno mediante posta elettronica certificata pec agli indirizzi indicati nell'Avviso pubblicato (indicando nell'oggetto il Servizio Cultura Intercultura Giovani Università), mentre per gli EAP nella domanda di partecipazione.

La presente convenzione in relazione a sopraggiunte modifiche normative o eventuale disequilibrio economico-finanziario non dipendente dalle parti, potrà essere modificata a seguito della convocazione di un nuovo tavolo di co-progettazione per la ridefinizione del progetto approvato.

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1453 e 1454 del codice civile, la presente convenzione può essere risolta dalle parti in ogni momento, previa diffida ad adempiere di 15 giorni a mezzo PEC, per grave inadempienza degli impegni assunti.

In caso di risoluzione, per inadempienza degli EAP il Comune liquiderà le sole spese da questa sostenute e documentate, fino al ricevimento della diffida.

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, costituiscono clausole risolutive espresse, le seguenti ipotesi:

- apertura di una procedura concorsuale o di fallimento a carico di uno degli EAP partner;
- messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività da parte di uno degli EAP partner;
- interruzione non motivata delle attività;
- difformità sostanziale nella realizzazione degli interventi, secondo quanto previsto nella Proposta progettuale;
- quando gli EAP si rendano colpevoli di frode;
- violazione della norma (va in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché violazione della disciplina in materia di contratti di lavoro e del CCNL applicabile); inottemperanza a quanto previsto dalla legge n. 124/2017 e ss.mm.ii, laddove applicabile in relazione all'importo del contributo;
- la violazione della disciplina in materia di aiuti di Stato, ove applicabile.

Nelle ipotesi sopraindicate la Convenzione può essere risolta di diritto con effetto immediato tramite comunicazione a mezzo posta elettronica certificata.

Art. 11 – Trattamento dei dati personali

1. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali eventualmente raccolti, trattati o comunque resi disponibili nell'ambito delle attività oggetto della presente Convenzione nel pieno rispetto del **Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)**, del **D.Lgs. 196/2003** come modificato dal D.Lgs. 101/2018 e di ogni altra normativa nazionale e comunitaria vigente in materia di protezione dei dati personali.
2. Ciascuna Parte agisce in qualità di autonomo titolare del trattamento per i dati da essa raccolti e trattati nell'ambito delle rispettive competenze e responsabilità, salvo che non sia diversamente previsto da specifici accordi di nomina a responsabile o contitolare del trattamento.
3. Le Associazioni si impegnano a:
 - a) trattare i dati personali esclusivamente per le finalità connesse all'organizzazione e
 - b) gestione degli eventi oggetto della Convenzione;
 - c) adottare misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati personali;
 - d) informare i partecipanti agli eventi circa le modalità e finalità del trattamento dei dati personali, fornendo idonea informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR;
 - e) acquisire, ove necessario, il consenso espresso degli interessati;
 - f) garantire i diritti degli interessati previsti dagli artt. 15-22 del GDPR (accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione, portabilità).
4. È fatto divieto alle Associazioni di utilizzare i dati personali raccolti per finalità ulteriori e incompatibili rispetto a quelle previste dalla presente Convenzione.

5. In caso di violazioni della normativa in materia di protezione dei dati personali imputabili alle Associazioni, queste ultime si assumono ogni responsabilità civile, amministrativa e penale derivante dal trattamento illecito e manlevano l'Ente da ogni conseguenza pregiudizievole.

Ai sensi della vigente disciplina di settore, gli EAP assumono la qualifica di responsabili del trattamento per i dati trattati in esecuzione della presente convenzione, la cui titolarità resta in capo al Comune di Reggio Emilia per le rispettive competenze.

Responsabile del trattamento per gli EAP è il

Responsabile del trattamento per il Comune di Reggio Emilia è il.....

Art. 12 – Principio di buona fede

Con la sottoscrizione del presente accordo, le Parti assumono l'impegno, in attuazione del principio di buona fede e collaborazione alla base dell'accordo stesso, ad interagire tra loro e comunicarsi reciprocamente le eventuali criticità e le problematiche al momento del loro insorgere al fine di poter scongiurare, ove possibile, interruzioni anche temporanee delle attività, eventi che possano compromettere la qualità ed in generale creare danno o disagio ai destinatari delle azioni di progetto.

Art. 13 – Riservatezza

Gli EAP sono tenuti al riserbo assoluto sui risultati e su tutto quanto potrà apprendere dal rapporto di collaborazione con il soggetto beneficiario.

In particolare gli EAP hanno l'obbligo di non divulgare o comunicare in alcun modo 3e forma anche successivamente alla scadenza del rapporto convenzionale, dati, notizie, informazioni, documenti, conoscenze o altri elementi , compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, relativi all'attività svolta dei quali vengano in possesso o comunque a conoscenza, anche occasionalmente, nell'esecuzione delle attività progettuali, né di farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente accordo, nonché a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copia, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi genere di atti di cui siano eventualmente venuti a conoscenza o in possesso in ragione delle attività espletate.

Gli obblighi di cui al presente articolo si applicano a tutto il materiale, sia originario che prodotto nell'ambito dell'attuazione del partenariato oggetto della presente convenzione.

- Tale materiale dovrà confluire presso presso le sedi competenti di proprietà dell'Ente, al fine di costituire un patrimonio archivistico condiviso, accessibile e fruibile dalla comunità.
- Le Parti si impegnano a garantire che il materiale sia raccolto, conservato e organizzato secondo criteri di trasparenza, tracciabilità e accessibilità, nel rispetto della normativa vigente in materia di archivi, protezione dei dati personali e diritto d'autore.

Gli EAP sono responsabili per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, collaboratori, consulenti e risorse umane comunque adibite alle azioni progettuali, degli obblighi di riservatezza anzidetti.

Gli EAP potranno citare i termini essenziali della presente Convenzione, nei casi in cui fosse condizione necessaria per l'espletamento delle proprie attività sociali o per disposizione normativa.

Art. 14 – Riapertura tavolo di Co-progettazione

L'Amministrazione procedente si riserva in qualsiasi momento di richiedere agli EAP la ripresa del tavolo di co-progettazione per procedere all'integrazione ed alla diversificazione delle tipologie di intervento, alla luce di modifiche che si rendessero necessarie o all'emergere di nuovi bisogni, nel limite dei finanziamenti e degli eventuali atti/delibera autorizzativi previsti.

Le suddette variazioni sono disciplinate, previsto accordo tra le Parti, con appositi atti aggiuntivi alla presente Convenzione.

Con la sottoscrizione della presente convenzione gli EAP si impegnano ad eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale, concordate tra le Parti, che siano ritenute opportune dal soggetto beneficiario purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto della Convenzione e non comportino a carico dell'Ente maggiori spese.

Nessuna variazione alla Convenzione potrà essere introdotta se non sia stata concordata di comune accordo dalle Parti qualora siano state effettuate variazioni alla Convenzione non concordate, esse non daranno titolo a rimborsi di sorta e comporteranno, da parte della Parte autrice della variazione, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

Art. 15 - Estensione degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

In applicazione dell'art. 17 del D.P.R. n. 62/2013 gli EAP si obbligano, nell'esecuzione della presente Convenzione, al rispetto, per quanto compatibili, del codice di Comportamento dei pubblici dipendenti D.P.R. n. 62/2013 ss.mm.ii e del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Reggio Emilia.

Gli EAP sono tenuti a loro volta a consegnare copia dei citati Codici di comportamento agli operatori che saranno adibiti alle attività progettuali.

La violazione degli obblighi di comportamento costituisce causa di risoluzione del rapporto negoziale, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del citato D.P.R. n. 62/2013.

Art. 16 – Controversie

Qualunque contestazione o vertenza dovesse insorgere tra le parti sarà rimessa alla giurisdizione del giudice competente. Foro competente è il Foro di Reggio Emilia.

Art. 17 – Rinvii normativi

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente Convenzione, si applicano le disposizioni del Codice Civile e del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e integrazioni ed alle disposizioni di legge vigenti ed applicabili in materia ed a quelle richiamate negli atti di cui alle Premesse.

Art. 18 – Registrazione

La presente convenzione sarà sottoposta a registrazione in caso d'uso, a norma dell'art. 5 comma 2, DPR n.131/86, con oneri e spese a carico degli EAP.

La presente convenzione, redatta in duplice originale, è esente dall'imposta di bollo e di registro, ai sensi dell'art. 82 del D.lgs. n. 117/2017.

Art. 19 – Disposizioni finali e continuità

1. La presente Convenzione, come disposto al precedente art. 2, entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione e manterrà la propria validità ed efficacia sino alla sua eventuale modifica o revoca consensuale da parte delle Parti.
2. La Convenzione conserverà altresì piena efficacia e vincolatività anche successivamente alla costituzione dell'Ente del Terzo Settore risultante dal processo di unificazione delle Reti associative sottoscritte.
3. L'Ente del Terzo Settore subentrerà a titolo universale in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi derivanti dalla presente Convenzione, la quale dovrà intendersi a esso opponibile e vincolante senza necessità di ulteriori atti ricognitivi o confermativi.
4. Sono da considerarsi quale parte integrante e sostanziale della presente Convenzione i seguenti documenti:

Allegati

Proposta progettuale (Palinsesto 2025) e relativo Quadro economico.

Reggio Emilia, 03 ottobre 2025

Per il Comune di Reggio Emilia

F.to Nando Rinaldi

(dott. Nando Rinaldi)

Dirigente del Servizio Cultura Intercultura Giovani Università

Per gli Enti Attuatori Partner

F.to Daria De Luca

(Daria De Luca) Associazione culturale Cinqueminuti APS

F.to Daniele Catellani

(Daniele Catellani) Associazione ARCI Comitato Territoriale di Reggio Emilia APS

F.to Stefania Carretti

(Stefania Carretti) ICS-Innovazione, Cultura, Società ETS

F.to Villiam Orlandini

(Villiam Orlandini) Centro Sociale R.C.S.D. Orologio APS